

**Legge federale  
concernente l'applicazione unilaterale dello standard  
OCSE sullo scambio di informazioni  
(LASSI)**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> (Cost.);  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina le domande di assistenza amministrativa provenienti dagli Stati e territori:

- a. che hanno concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni in cui le disposizioni relative allo scambio di informazioni non corrispondono a quelle dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella sua versione del 15 luglio 2014<sup>3</sup> (scambio di informazioni conforme allo standard OCSE), e
- b. con cui la Svizzera non ha convenuto lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE in alcun altro accordo internazionale.

<sup>2</sup> Essa si applica inoltre alle domande svizzere di assistenza amministrativa presentate a uno Stato o territorio secondo il capoverso 1.

<sup>3</sup> La presente legge è sussidiaria agli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.

**Art. 2** Diritto applicabile

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 28 settembre 2013<sup>4</sup> sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) è applicabile per analogia; al riguardo il termine «convenzione» che figura negli articoli 6 capoversi 1 e 2, 7 lettera b, 8 capoverso 2, 20 capoversi 2 e 3 nonché 22 capoversi 2 e 5 indica la presente legge.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch) > Temi > Doppia imposizione e assistenza amministrativa > OECD Model Tax Convention on Income and Capital (in inglese)

<sup>4</sup> RS 672.5

**Art. 3** Domande di assistenza amministrativa estere

<sup>1</sup> Lo scambio di informazioni è accordato su domanda agli Stati e territori secondo l'articolo 1 capoverso 1, se tali informazioni sono verosimilmente rilevanti per:

- a. l'esecuzione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con la Svizzera, o
- b. l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna degli Stati e territori relativo alle imposte:
  1. riscosse per conto di Stati o territori, di loro suddivisioni politiche o di loro enti locali, e
  2. che rientrano nelle disposizioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con la Svizzera o previste nelle disposizioni relative allo scambio di informazioni di detta convenzione, se il campo di applicazione di queste ultime è più esteso.

<sup>2</sup> Lo scambio di informazioni può anche riguardare persone che non risiedono o non hanno la cittadinanza dello Stato o territorio richiedente o della Svizzera.

**Art. 4** Condizioni per accordare l'assistenza amministrativa

<sup>1</sup> L'assistenza amministrativa è accordata nella misura in cui l'imposizione prevista dallo Stato o territorio richiedente non è contraria alla convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa dalla Svizzera con questo Stato o territorio.

<sup>2</sup> Le informazioni sono comunicate soltanto se l'autorità competente dello Stato o territorio richiedente conferma per scritto che:

- a. può, sulla base della sua legislazione interna, accordare alla Svizzera lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE;
- b. tali informazioni sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato o territorio;
- c. tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano:
  1. dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b,
  2. dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte o
  3. delle decisioni circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte;
- d. tali informazioni sono utilizzate ai fini previsti nella lettera c; e
- e. tali informazioni sono utilizzate per altri fini soltanto se la legislazione della Svizzera e dello Stato o territorio richiesto lo permette e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo autorizza.

<sup>3</sup> Il fatto che le persone e autorità di cui al capoverso 2 lettera c possano rivelare le informazioni nel corso di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria non è contrario alla conferma di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> L'AFC non è tenuta a fornire le informazioni richieste se lo Stato o territorio richiedente non ha rispettato gli impegni contenuti nella sua previa conferma secondo il capoverso 2.

**Art. 5** Diritti e obblighi dell'AFC in relazione all'ottenimento e la fornitura delle informazioni richieste

<sup>1</sup> L'AFC usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora tali informazioni non le siano utili a fini fiscali propri.

<sup>2</sup> Essa non è tenuta a:

- a. eseguire misure amministrative in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa svizzera o a quelle dello Stato o territorio richiedente;
- b. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale della Svizzera oppure di quelle dello Stato o territorio richiedente;
- c. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

<sup>3</sup> Essa non può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché:

- a. queste non presentano alcun interesse in ambito nazionale; o
- b. queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. L'AFC è autorizzata a divulgare tali informazioni, sempre che sia indispensabile per soddisfare gli obblighi previsti dalla presente legge.

<sup>4</sup> Per il resto sono applicabili le disposizioni relative all'ottenimento di informazioni (art. 8–15 LAAF<sup>5</sup>).

**Art. 6** Domande svizzere di assistenza amministrativa

In applicazione della presente legge l'AFC può presentare domande di assistenza amministrativa all'autorità competente di uno Stato o territorio secondo l'articolo 1 capoverso 1.

**Art. 7** Impiego delle informazioni richieste dalla Svizzera

<sup>1</sup> Le informazioni ottenute dall'AFC a seguito di una domanda di assistenza amministrativa svizzera sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna Svizzera.

<sup>2</sup> L'AFC comunica tali informazioni soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano:

<sup>5</sup> RS 672.5

- a. dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b,
- b. dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte o
- c. delle decisioni circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte.

<sup>3</sup> Esse possono essere utilizzate per altri fini di quelli di cui al capoverso 2 se la legislazione della Svizzera e dello Stato o territorio richiesto lo permette e l'autorità competente dello Stato o territorio richiesto lo autorizza.

<sup>4</sup> Le persone e autorità di cui al capoverso 2 possono rivelare tali informazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

**Art. 8** Esecuzione

L'AFC esegue la presente legge.

**Art. 9** Applicabilità

<sup>1</sup> Le disposizioni della presente legge si applicano alle domande di informazioni presentate alla data d'entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data, per le informazioni:

- a. relative a un periodo fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data; oppure,
- b. in mancanza di un periodo fiscale, per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data.

<sup>2</sup> Gli Stati e territori secondo l'articolo 1 capoverso 1, la cui convenzione per evitare le doppie imposizioni è stata oggetto di un decreto federale che autorizza il Dipartimento federale delle finanze (DFE) a convenire un complemento per introdurre una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE, possono, a condizione che la convenzione per evitare le doppie imposizioni sia in vigore, presentare domande di informazioni che si riferiscono a un periodo per cui la convenzione per evitare le doppie imposizioni prevede lo scambio di informazioni. In questo caso, le domande raggruppate sulla base della presente legge sono autorizzate per le informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

**Art. 10** Entrata in vigore e abrogazione

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Esso abroga la presente legge se la Svizzera conviene di uno scambio di informazioni conforme allo standard OCSE con Stati e territori ai secondo l'articolo 1 capoverso 1 nel quadro di una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con uno di questi Stati e territori o nel quadro di un altro accordo internazionale.